



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SALONE POLIVALENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ in data _____



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SALONE POLIVALENTE

Il Comune di Monticello Brianza proprietario del Salone polivalente intende disciplinare e regolamentare l'utilizzo del salone secondo principi di trasparenza, adeguatezza e parità di trattamento predeterminando regole e tariffe e differenziando l'uso solo per priorità di pubblico interesse e per categorie portatrici di interessi generali da una parte e tra cittadini dall'altra.

ART. 1 – In considerazione della polivalenza d'uso, il salone, convenzionato col Gruppo Alpini, può essere concesso anche alle istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio comunale, ad enti, associazioni, gruppi locali ed esterni, che abbiano per proprio fine la diffusione di pratiche sportive, attività culturali, folkloristiche ecc. o, più in generale, attività di preminente rilevanza sociale ad esclusione di ogni attività puramente commerciale e/o sindacale, e/o politica ed in particolare di tipo propagandistico.

L'uso del salone polivalente è pertanto riservato nell'ordine a:

- Amministrazione Comunale compresa la Biblioteca civica per quelle attività da essa direttamente organizzate e gestite;
- Gruppo Alpini previa convenzione;
- Istituzioni scolastiche aventi sede nel Comune di Monticello Brianza;
- Enti, Gruppi senza scopo di lucro (Parrocchie, Oratori, etc.) aventi sede nel Comune e Associazioni senza scopo di lucro e apartitiche iscritte all'albo comunale delle Associazioni, purché non collegate o riconducibili a gruppi presenti in Consiglio comunale;
- Enti, Gruppi e Associazioni senza scopo di lucro e apartitiche aventi sede fuori del territorio comunale.

La struttura potrà essere concessa in uso, a titolo oneroso, anche a privati, che ne facciano richiesta secondo le modalità di cui alle presenti norme regolamentari.

E' pertanto espressamente vietato l'uso del salone a fini partitici o per iniziative e manifestazioni organizzate e promosse da gruppi o movimenti politici, rappresentati in organi collegiali comunali, provinciali o nazionali o che si richiamano a questi sia a livello nazionale sia a livello locale.

ART. 2 - L'autorizzazione sarà concessa dal Gestore alle Associazioni, Enti, gruppi o privati, così come meglio specificati dall'art 1, che abbiano presentato regolare richiesta, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

ART. 3 - Il salone sarà utilizzato secondo il calendario predisposto dall'Assessorato alla cultura tenuto conto delle esigenze derivanti dalla programmazione comunale in materia e di quelle comunicate dal Gruppo Alpini convenzionato.

Il calendario così come formato sarà esposto al pubblico al fine di far conoscere ai soggetti interessati la disponibilità del salone.

ART. 4 - Per ottenere l'uso del salone, fatte salve particolari diverse successive disposizioni, i terzi interessati dovranno presentare al Gestore che deve tenere un registro delle prenotazioni,



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco

una specifica istanza con congruo anticipo rispetto al giorno previsto per l'utilizzo della struttura versando una caparra confirmatoria stabilita nel tariffario da versare su conto corrente tramite bonifico o con modalità POS o bancomat.

L'istanza, che avrà valore di prenotazione per stabilire la precedenza temporale rispetto ai richiedenti e dovrà contenere, oltre ai dati identificativi del richiedente, i seguenti elementi:

- motivi e scopi della richiesta;
- la data, l'ora d'inizio e la presumibile durata della manifestazione, cerimonia, etc.;
- nominativo del responsabile dell'uso del salone;
- dichiarazione di aver preso visione delle presenti norme regolamentari e di piena accettazione delle stesse.

ART. 5 - Le istanze sono raccolte dal referente nominato dal Gestore il cui nominativo è comunicato all'Amministrazione Comunale e annotato su un apposito registro visionabile dal Responsabile dell'uso del salone.

Il referente nominato dal Gestore avrà l'onere di compilare il registro delle istanze pervenute, con annotazione in ordine cronologico e numerico, specificando la data dell'utilizzo del salone e nome e cognome del richiedente.

Il richiedente al momento del ritiro dell'autorizzazione, che deve essere rilasciata entro 15 giorni dalla domanda, è tenuto a versare il corrispettivo canone, secondo il tariffario, tramite di bonifico o POS o bancomat.

In caso di disdetta pervenuta nei quindici giorni precedenti l'iniziativa verrà trattenuto il 25% della tariffa.

Le prenotazioni avvengono in base ai seguenti criteri:

- i residenti di Monticello Brianza e le associazioni Monticellesi possono prenotare l'uso del salone senza limite temporale di anticipo purchè sia prescelto un giorno libero;
- i non residenti e le Associazioni non aventi sede in Monticello Brianza possono prenotare il salone non prima di sei mesi dalla data prescelta; nel caso di particolari ricorrenze o feste (matrimonio e relativi anniversari, battesimi, cresime, comunioni) la prenotazione potrà avvenire anche nove mesi prima dalla data dell'evento.

ART. 6 – La Giunta Comunale provvede, con propria deliberazione, ad approvare annualmente le tariffe dell'uso del salone, l'ammontare della caparra confirmatoria, nonché l'importo massimo della cauzione di cui al primo comma del successivo art. 7.

Le tariffe saranno determinate tenendo conto dei costi del combustibile per riscaldamento, di energia elettrica, consumi di acqua, pulizia ed oneri assicurativi.

Le tariffe dovranno essere differenziate per le seguenti categorie di utenti:

1. Enti, Gruppi senza scopo di lucro (Parrocchie, Oratori, etc.) e Associazioni senza scopo di lucro, iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e comunque aventi sede nel Comune.
2. Enti, Gruppi e Associazioni senza scopo di lucro aventi sede fuori del territorio comunale.
3. Privati residenti in Monticello B.za
4. Privati non residenti in Monticello B.za

L'uso gratuito è riservato alle manifestazioni organizzate, gestite e patrocinate dal Comune ed a quelle organizzate dalle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di Monticello Brianza.



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco

ART. 7 – Il gestore all'atto del versamento del canone, richiede il pagamento di una cauzione, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, a titolo di deposito a garanzia di eventuali danni correlati all'uso del salone.

Tutte le attrezzature, impianti e arredi installati a cura del gestore per particolari esigenze tecniche o logistiche, dovranno essere fissate o comunque collocate, d'intesa con l'ufficio tecnico comunale, in modo da evitare danni al salone.

Il gestore dovrà sgombrare il salone dal materiale, di cui al precedente comma, entro il termine preventivamente assegnato e concordato con l'ufficio tecnico comunale e/o con l'Assessorato competente e riconsegnare il salone nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato.

ART. 8 - Qualora sia stato autorizzato il salone per l'effettuazione di manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento, sarà a cura del richiedente il servizio di vendita dei biglietti, il controllo degli stessi e del pubblico. Tale servizio continuerà fino al completo sgombero dell'impianto da parte di tutti gli spettatori. Il Comune si riserva ogni più ampia verifica dei servizi di vendita e di controllo, fermo restando ogni adempimento di legge con particolare riferimento ad eventuali pagamenti S.I.A.E., obblighi fiscali e sulla sicurezza. Il richiedente a tale fine consentirà il libero accesso al personale comunale addetto.

ART. 9 – Ottenuta l'autorizzazione all'uso, il richiedente è tenuto ad attuare quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza, dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalla S.I.A.E., e dovrà inoltre provvedere ad un adeguato servizio medico secondo le norme vigenti.

ART. 10 - E' facoltà del gestore, per gravi e giustificati motivi da comunicare al Comune, revocare l'autorizzazione all'utilizzo del salone obbligandosi a rimborsare solo ed esclusivamente quanto già versato, senza nessun'altra pretesa.

ART. 11 – Le autorizzazioni riguardanti il servizio bar e pubblicità sono riservate all'Amministrazione Comunale.

ART. 12 - Per la manutenzione e per i servizi generali del salone tra i quali la pulizia, è adibito il personale incaricato dal gestore.

ART. 13 - I membri dell'Amministrazione Comunale e il personale incaricato dal Comune, muniti di tessera speciale di libero ingresso, in qualsiasi occasione ed orario, durante le manifestazioni, al fine di assicurare un'adeguata vigilanza ed il controllo del rispetto delle presenti norme regolamentari. Il richiedente che utilizza il salone o i suoi incaricati devono osservare le direttive dell'Amministrazione Comunale e quanto prescritto nell'autorizzazione e hanno la facoltà di disporre l'allontanamento dei contravventori e richiedere l'intervento della forza pubblica.

ART. 14 - E' vietato l'accesso al salone a chi si trovi in stato d'ebbrezza, o più in generale in stato di agitazione psico-motoria.

ART. 15 – L'Amministrazione Comunale ed il gestore non assumono responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che possa accadere agli utenti o agli spettatori all'interno del salone ed agli spazi aperti ad essi pertinenti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente. Essa, pertanto, si ritiene sollevata per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco

responsabilità per danni, nessuno escluso ed eccettuato, che dovessero derivare a persone in conseguenza ed in dipendenza dall'utilizzo degli impianti e delle attrezzature. Resta ferma la responsabilità del Comune, a norma dell'articolo 2053 del Codice Civile. E' prevista inoltre la copertura assicurativa di responsabilità civile e di incendio.

ART. 16 – L'Amministrazione Comunale ed il gestore non assumono alcuna responsabilità in relazione a furti, smarrimenti o danneggiamenti che potessero verificarsi nei confronti di beni in proprietà o in uso a terzi utenti o spettatori depositati all'interno del salone polivalente e/o lasciati fuori dell'immobile e messi a disposizione, prima, dopo, durante le attività per le quali la struttura è utilizzata. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti saranno tratti per tre giorni a disposizione di chi potrà dimostrare di essere il legittimo proprietario presso il gestore dell'impianto, dopo di che saranno consegnati agli uffici comunali.

ART. 17 – In casi d'urgenza l'Amministrazione Comunale potrà, a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso, far sgomberare parzialmente o totalmente la struttura, senza per questo nulla dovere all'utenza.

ART. 18 – Le violazioni alle presenti norme regolamentari comportano, in rapporto alla gravità delle stesse, l'immediata revoca della concessione d'uso o il diniego su future richieste di concessioni.

Le violazioni di altri regolamenti comunali, correlate con l'uso del salone, daranno luogo all'applicazione da parte del Comune di sanzioni amministrative di importo non inferiore a €. 300,00= e non superiore a €. 500,00=.

Nel caso di cui al 1° comma il contravventore è tenuto a declinare le proprie generalità a richiesta del personale di vigilanza e può essere allontanato dal salone senza alcun diritto di rimborso.

Le violazioni alle presenti norme regolamentari che concretizzino danni di qualsiasi genere al salone, ai suoi impianti ed attrezzature, comporteranno l'accollo totale delle spese per le riparazioni/sostituzioni al gestore o all'ente proprietario.

Per le violazioni di cui al precedentemente comma 2 il gestore potrà utilizzare, salvo conguaglio e senza l'obbligo di messa in mora, la somma di cui al precedente art. 7.

ART. 19 – Copia del presente Regolamento deve essere affissa all'ingresso del salone polivalente e sul sito del Comune di Monticello Brianza per opportuna conoscenza ed osservanza da parte di richiedenti e degli utenti.

ART. 20 – Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme di legge in vigore.

ART. 21 – Eventuali controversie sull'interpretazione ed applicazione della normativa regolamentare saranno deferite, prima dell'esperimento della procedura di contenzioso legale, ad un collegio arbitrale composto da n. 3 membri, uno in rappresentanza del Comune, uno in rappresentanza del Gruppo Alpini, il Presidente scelto di comune accordo in una terna di nominativi di avvocati appartenenti agli Ordini di Lecco, Como o Milano.